

Il segretario comunale ha diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute?

L'art. 20 del CCNL dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16/05/2001, stabilisce che:

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruitive, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruitive entro il primo semestre dell'anno successivo.

13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruitive per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.

Dal disposto normativo appena citato si evince che il periodo di ferie deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del datore di lavoro, nel corso di ciascun anno solare, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Solo per eccezionali e motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto ad usufruire delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo.

Inoltre al datore di lavoro non può essere imputato il mancato godimento delle ferie qualora sia attribuibile ad una volontà espressa o tacita del dipendente cui l'Amministrazione ha garantito le condizioni per poterne fruire.

Le ferie maturate e non godute non danno luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi e non sono, pertanto, "monetizzabili", salvo le tassative ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 52 del CCNL di categoria.

Si fa presente che gli adempimenti relativi al congedo ordinario dei segretari in posizione di disponibilità spettano alla Sezione regionale di competenza che approva il piano ferie in funzione degli eventuali incarichi di reggenza e/o supplenza, mentre, nel momento in cui un segretario viene nominato titolare di una sede di segreteria, si instaura un rapporto funzionale con il Sindaco cui spettano, giusto il disposto dell'art.15, comma 1, del DPR 465/1997, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto, ivi comprese le ferie e tutti gli altri diritti maturati dal segretario durante il proprio rapporto di lavoro con l'Agenzia.

Al segretario comunale e provinciale si applica, tra l'altro, il cd. principio del trascinamento per il quale, stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l'Agenzia, nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio, il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute che potranno essere fruito nel rispetto dell'art. 20 del CCNL.